

Contratto di lavoro e 'misthosis' nella civiltà greca del diritto (*)

di Arnaldo BISCARDI
(Milano - Firenze)

SOMMARIO. - 1. Schiavitù, lavoro libero e lavoro tributario nel mondo antico. - 2. Le varie ricostruzioni della 'misthosis': letteratura di questo secolo, specie dell'ultimo cinquantennio. Problemi metodologici. - 3. Le prestazioni lavorative a pagamento nel mito e nella cultura materiale dei secoli VIII e VII a.C. - 4. Uso classico del termine μισθός nel senso giuridico di 'salario'. Metafore, derivazioni e testimonianze più tarde. - 5. Dilatazioni della μίσθωσις: dal contratto di lavoro subordinato ed autonomo al noleggio di cose mobili ed all' affitto di terre da coltivare. 'Ectemoroï' e bracciantato. Visuale unitaria della μίσθωσις nelle varie ipotesi di 'messa a mercede'. - 6. Un interrogativo da risolvere: l'esperienza giuridica dell'ellenismo giunse mai ad oltrepassare lo schema della 'messa a mercede' come affitto della cosa o dei servizi del lavoratore per concepire il contratto di appalto o d'impresa dell'opera da eseguire?

(*) Testo-base della relazione tenuta dall'autore di fronte al *plenum* della XLII Sessione della "Société internationale Fernand De Visscher pour l'histoire des droits de l'Antiquité" (Salisburgo, 20-23 settembre 1988). Le note sono state aggiunte posteriormente

1. - Due sono i poli, attorno a cui ruota la organizzazione del lavoro nel mondo antico: l'istituto della schiavitù ed il lavoro libero.

Macroscopica è l'importanza della schiavitù in tutti quei regimi, che ne ammettono l'esistenza come condizione personale dell'individuo completamente soggetto alla volontà ed all'arbitrio di un altro individuo, qualificato come suo proprietario; donde la definizione di 'economia schiavistica' per alludere in ogni tempo ai sistemi economico-sociali, che fanno leva prevalentemente sul lavoro servile. Perciò si parla di economia schiavistica nell'antichità; e, nonostante le idee morali dello stoicismo e del cristianesimo (con la diffusione del concetto che lo schiavo è un essere umano come il libero), anche il medioevo accettò praticamente la schiavitù come istituto sociale e come elemento indispensabile all'economia del lavoro, con alcune mitigazioni dovute a motivi religiosi (dalle quali erano esclusi infedeli e scismatici); mentre la scoperta dell'America aprì una nuova era nella storia della schiavitù, che riacquistò nel Nuovo Mondo la funzione che aveva avuto nell'antichità romana ed in Oriente, e diventò lo strumento più efficace per lo sfruttamento agricolo delle colonie. Alla tratta dei negri è infatti legata sia l'estensione delle piantagioni di canna da zucchero nel Brasile settentrionale e nelle Antille, sia lo sviluppo dell'agricoltura negli Stati meridionali del Nord-America (contro lo schiavismo dei quali fu rivolta la lotta politica di Lincoln); ed è un fatto notorio che fu proprio lo schiavismo degli Stati del sud una delle cause fondamentali della guerra di secessione americana.

Abolita la schiavitù nel mondo contemporaneo (si ricordino le tappe del Congresso di Vienna nel 1815, del trattato anglo-franco-russo-austro-prussiano nel 1841, della conferenza di Berlino del 1885, o di quella antischiavista di Bruxelles del 2 luglio 1890 - oltre alle iniziative di singoli Stati - e poi delle convenzioni di Saint-Germain del 1919 e di Ginevra del 1926, per arrivare all'art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948), ebbene, malgrado la totale scomparsa del fenomeno, lo studio specifico di esso ha tuttora un rilievo assolutamente primario nella storiografia relativa alla civiltà del mondo antico, come dimostra la lunga serie dei periodici e stimolanti "Colloques sur l'esclavage" all'Università di Besançon, laddove è invece compito di questa nostra sessione (la 42^a) della "Société Internationale Fernand De Visscher pour l'histoire des droits de l'Antiquité" di affrontare problematicamente la disciplina giuridica del lavoro libero nel mondo antico, vale a dire del lavoro in quanto tale, con esclusione della manodopera servile.

Se non che, fra i due poli dell'economia schiavistica e del lavoro libero, vi sono anche delle 'zone grigie', come ha messo da ultimo splendidamente in luce, richiamando *ex professo* la nostra attenzione su di esse, Mario Attilio LEVI nella sua introduzione al volume *Nè liberi nè schiavi. Gruppi sociali e rapporti di lavoro nel mondo ellenistico-romano*, che è del 1976 (1).

1) La 'introduzione' risale a due anni prima: cfr. "RIL.", CVIII, 1974, p. 25 ss. Cfr. ora altresì GAUDEMET, *Esclavage et dépendance dans l'antiquité. Bilan et perspectives*, in "TR.", L, 1982, pp. 119-156.

Occorre infatti tener presente che, accanto alla schiavitù vera e propria (che non era un sottoproletariato omogeneo come classe, poichè fra i servi non vi erano soltanto i fortunati e gli infelici, ma i ricchi ed i poveri, con diverse qualificazioni professionali e diversissime condizioni sociali) ed accanto al lavoro libero dei salariati - oltre a quello dei lavoratori autonomi - nelle strutture sociali antiche esisteva altresì il fenomeno del lavoro tributario e coattivo, soprattutto per alcuni gruppi etnici costretti ad accettare, per motivi sempre malnoti, l'obbligo di coltivare terre per conto dei proprietari e, di conseguenza, l'obbligo di risiedere sulle terre stesse, che essi dovevano coltivare. Il gruppo più conosciuto di tali lavoratori, non schiavi nè liberi per alcuni aspetti e diritti, è senza dubbio quello degli Iloti di Sparta, mentre in Attica ne abbiamo forse soltanto un esempio, su cui ci soffermeremo, negli 'ectemoroï' di Atene, ma si conoscono pure i Penesti di Tessaglia: tutti segni, questi, di sopravvivenza - come forme di lavoro tributario e di limitazione della libertà personale - degli ordinamenti sociali micenei, a cui sono da riavvicinare d'altronde i Cilliri di Sicilia, i Mariandini nel territorio di Eraclea Pontica, i Claroti di Creta, ed infine la massa dei *laoi* in alcune testimonianze del regno seleucidico nella Siria, sino ai confini con l'Egitto dei Tolomei, dove esisteva la 'laografia'. E, fra gli schiavi in senso proprio ed i lavoratori liberi, ma dipendenti, il lavoratore tributario si trovava per l'appunto in una posizione intermedia.

Concludendo, ed a prescindere dalle proporzioni statistiche dei due settori specificati, molto variabili nello spazio e nel tempo, il mondo del lavoro nell' antichità preclassica e classica è

quindi molto meno semplice ed assai più ricco di sfumature e gradazioni di quanto non apparisse ad una critica ormai sorpassata e sicuramente troppo semplicistica. Ecco perchè non si può distinguere fra schiavi e liberi come due categorie nettamente divise ed opposte l'una all'altra, inquantochè nel mezzo vi erano comunque milioni di uomini, che non erano liberi senza per questo essere schiavi. Sicchè è lecito domandarsi se, almeno in origine, anche nel mondo italico non etrusco l'esistenza dell'istituto della clientela e nella stessa Roma quella della plebe non rappresentino l'indizio di un assetto sociale fino ad un certo punto affine alle strutture arcaiche, sopravvissute altrove in età ellenistica e romana.

2. - Nell'orbita del quadro sommariamente tracciato, io mi propongo ora di studiare il regime del lavoro libero in Grecia e nell'area del mondo greco dall'età più remota alla diffusione dell'ellenismo, non senza una premessa indispensabile sotto il profilo metodologico.

E qui bisogna rifarsi anzitutto alle varie ricostruzioni della *μίσθωσις*, che si contendono il campo nella letteratura dell'ultimo cinquantennio.

Incomincerò dallo HERRMANN, il quale - richiamandosi alle *Untersuchungen zur Tiermiete und Viehpacht* della VON BOLLA (1940), e concentrando la sua indagine sulla *Bodenpacht* nei papiri greco-egizi (2) (l'importanza del libro è stata pochi mesi

2) *Studien zur Bodenpacht im Rechte der gräco-ägyptischen Papyri*, München 1958, specialmente pp. 134 ss., 177 ss., 189 ss. Una breve appendice a questa indagine è costituita dalla prima parte del successivo

fa sottolineata dal KUPISZEWSKI, nel commemorare ad Erlangen l'autore scomparso), definisce la 'misthosis' un contratto formale con effetti reali ed obbligatori.

A sua volta il WOLFF - ricollegandosi all'opera generale del PARTSCH, *Griechisches Bürgschaftsrecht* (1909), senza peraltro rinunciare ad inserire il suo punto di vista nell'ambito della tesi, a lui cara, della 'Vertragslehre' secondo il pensiero dei Greci - sostiene in vari scritti, fra il 1946 ed il 1965 (3), che elemento costitutivo della 'misthosis' era la consegna dell'oggetto, mentre rispetto a questo le clausole contrattuali relative all'uso ed al corrispettivo non avrebbero avuto che una funzione complementare, ed il consegnatario avrebbe acquistato un diritto reale limitato nel tempo e nella sua efficacia sull'oggetto stesso.

Su questa strada il WOLFF è seguito in parte dal BEHREND (1970)(4), che - mentre rimprovera allo HERRMANN il metodo pandettistico - si distacca però dal WOLFF, in quanto la ricostruzione teorica, dal più giovane autore delineata, circa la natura della 'misthosis' come negozio di applicazione sempre più

contributo *Verfügungsermächtigungen als Gestaltungselemente verschiedener griechischer Geschäftstypen*, apparso in "Symposion 1971", Köln-Wien 1975, pp. 321-325.

3) *Consensual contracts in the Papyri?*, nel "JJP.", I, 1946, p. 55 ss.; *Zur Rechtsnatur der Misthosis*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten*, Weimar 1961, p. 129 ss.; *Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts*, in "ZSS.", LXXIV, 1957, p. 39 ss. [= *Zur griech. Rechtsgeschichte*, hgg. von E. BERNEKER, Darmstadt 1968, p. 497 ss.]; *Griechisches Recht*, in *Lexicon der alten Welt*, Zürich-Stuttgart 1965, 2527 s.

4) *Attische Pachturkunden. Ein Beitrag zur Beschreibung der μίσθωσις nach den griechischen Inschriften* ["Vestigia". Beiträge zur alten Geschichte, 12)], München 1970.

ampia, a partire dalla sua genesi nella disciplina dei rapporti di lavoro non servile, è subordinata al suo modo di raffigurarsi il diritto soggettivo, il contratto ed i suoi effetti nella riflessione, che egli crede di poter attribuire all'esperienza giuridica greca.

Più lineari mi sembrano le ricostruzioni del TAUBENSCHLAG (malgrado forse un eccessivo ossequio alla tradizione ed alla terminologia romanistica) (5) e della MONTEVECCHI. Ambedue le ricostruzioni - l'una è del 1955 (edizione definitiva)(6), mentre la seconda è del 1973(7) - sono imperniate quasi esclusivamente sulla elaborazione del materiale papirologico, ma ne è oltremodo apprezzabile la tendenza ad una visuale unitaria della 'misthosis' in quanto tale, nonostante la molteplicità delle sue applicazioni.

Senza ingolfarsi in problemi dogmatici, le due opere raccolgono in forma ordinata e descrittiva i dati documentari del ricchissimo materiale esaminato, usando un linguaggio comprensibile ad ogni giurista e mirando al risultato pratico, che attraverso i vari apparati tecnico-giuridici si vuole raggiungere (8).

Noi vi troviamo pertanto tutta la casistica della 'misthosis', come contratto essenzialmente non formale, dal-

5) Questa riserva è ispirata, fra l'altro, a quanto osservava l'ARANGIO-RUIZ nella sua recensione all'opera del TAUBENSCHLAG, in "IVRA", VII, 1956, p. 339.

6) *The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri*, Warszawa 1955.

7) La ricostruzione della MONTEVECCHI è contenuta nel manuale intitolato *La papirologia* (Torino 1973), che fa parte della collana diretta da I. LANA, "Per lo studio delle scienze dell'antichità".

8) V. rispettivamente, del trattato di R. TAUBENSCHLAG, le pp. 354-388 e, del manuale di O. MONTEVECCHI, i §§ 8-9, nel cap. II (*Atti fra privati*) della parte III (*Rassegna di alcuni tipi di documenti*), alle pp. 214-224.

l'affitto di terreni ai contratti di enfiteusi, dalla locazione di case, bagni, mulini, officine e colombaie all'affitto di schiavi o al noleggio di ἀθάνατα, e cioè di animali a scopo di lavoro o di riproduzione, dall'autolocazione di se stessi o delle proprie opere ai contratti di lavoro propriamente detti ed ai contratti di servizio, o di baliatico, o per ingaggio di artisti, dai contratti di tirocinio (o apprendistato) e d'insegnamento alle c.d. παραμοναί o contratti di servizio in cambio degli interessi (e talvolta del capitale) di una somma presa a prestito, e così chiamati perchè il servizio veniva prestato dal debitore stesso o da un membro della sua famiglia, rimanendo presso il creditore (il verbo usato era infatti παραμένειν), mentre non mancano esempi dell'affitto ad altri di un diritto (come il diritto di pesca) spettante al locatore, nonchè in molti altri casi di sublocazioni a vario titolo.

Ed eccoci alla questione metodologica, a cui non possiamo e non dobbiamo sfuggire.

Orbene, a mio giudizio, non è tanto da deplorare l'uso - nel ricostruire gli ordinamenti giuridici del passato - delle categorie dogmatiche moderne (sia pur differenziando ciò che è storicamente necessario differenziare!), poichè lo storico del diritto non può rinunciare ad intendersi con i cultori del diritto attuale, adoperando alcune di quelle categorie come 'chiave' e 'parametro' delle sue ricostruzioni (il che è maggiormente vero per quegli ordinamenti del passato che, come il diritto greco, non hanno mai conosciuto una classe professionale di giuristi), quanto è invece da respingere l'applicazione alle esperienze giuridiche pregresse di concezioni ad esse del tutto estranee e non accertabili sulla base di una rigorosa interpretazione delle fonti. Altrimenti le

ricostruzioni adottate non sono che un'esercitazione astratta o tutt'al più un'arbitraria sovrapposizione alla lettura delle testimonianze prese in esame (9).

Questa è la ragione fondamentale per cui - pur apprezzando le critiche all'opinione tradizionale, ossia quella che, nella esperienza storica dei Greci, ogni accordo liberamente concluso tra le parti sarebbe stato vincolante e provvisto di tutela giudiziaria (principio questo contestato già da parecchi autori, fra i quali il MASCHKE, il PRINGSHEIM e, sia pure con qualche riserva, il GERNET)(10) - io non ho mai condiviso e non potrò mai condividere la impostazione dogmatica del WOLFF e dei suoi epigoni (11).

Tutti sanno che il WOLFF ha sostenuto vigorosamente nei suoi scritti, ed in particolare nello studio del 1957 (*Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts*)(12), che il diritto greco ricollegava i mezzi a tutela delle convenzioni obbligatorie a principî diversi da quelli che erano i principî romani in materia, nel senso che la responsabilità del debitore trovava la sua giustificazione nel concetto di βλάβη, o danno patrimoniale. Questo concetto sarebbe stato la matrice del diritto contrattuale greco, in quanto da esso si sarebbero sviluppati i singoli contratti, ciascuno in forma di disposizione destinata ad uno specifico

9) Cfr. per esempio, in tesi generale, quanto scrive - a codesto proposito e con lodevole acribia - il PERUZZI, *Origini di Roma*, I, Firenze 1970, p. 164.

10) Si veda, sulla inaccettabilità dell'opinione tradizionale, il mio *Diritto greco antico*, Milano 1982, pp. 136-144.

11) Per la confutazione di tali orientamenti, si legga già quanto scrivevo in *op. cit.*, pp. 144-151.

12) Cfr. *supra*, nt. 3.

intento ('Zweckverfügung'), che le parti contraenti sarebbero state libere di determinare con il solo limite della sua conformità alla legge: onde, nell'ipotesi in cui il debitore non facesse quanto era necessario per raggiungere lo scopo dell'atto di disposizione posto in essere, egli avrebbe dovuto pagare, per sottrarsi all'esecuzione forzata, una indennità pattuita con apposita clausola esecutiva (πρᾶξις), sanzionando così la responsabilità del debitore, qualora l'azione *ex delicto* non fosse stata esperibile.

Contro siffatta tesi - che aveva determinato fra il WOLFF e me una vivace e cavalleresca polemica - io concludevo (rispondendo nel 1979 in tedesco ad un suo preciso intervento 'gegen BISCARDI'): "Seit mehreren Jahren glaube ich daß WOLFFS Vertragslehre in griechischer Rechtsgeschichte ist ein ausgezeichneter Beitrag zur Kenntnis eines sehr schwierigen Themas: aber die Idee, daß die Haftung des Schuldners in den vertraglichen Obligationen von einem Zweckverfügungsakt abhängen würde, und sich nicht mit dem Wille beider Kontrahenten verknüpfte, liegt nicht... in den griechischen Quellen, sondern vielleicht im vorzüglichen Geist des Verfassers, als ein feiner Aufbau der heutigen juristischen Dogmatik"⁽¹³⁾.

Sulla falsariga del WOLFF si è, fra gli altri, inserito nella discussione, scrivendo la monografia dedicata alla 'misthosis' e già da me ricordata poco fa, il giusgrecoista BEHREND ⁽¹⁴⁾, non solo per affermare che il contratto, per i Greci, non sarebbe mai

13) La mia conclusione è riprodotta in *Dir. greco antico*, p. 149 nt. 55.

14) *Op. cit.* (alla nt. 4), pp. 16-28. Le mie obiezioni sono state anticipate per la prima volta nello studio *Prassi e teoria della 'misthosis' nel diritto contrattuale attico*, in "SDHI.", XXXVII, 1971, pp. 352-355.

stato fonte di obbligazione, ma addirittura per negare l'esistenza stessa di un concetto greco di obbligazione. Egli si rifà, in proposito, a quella che, secondo lui, sarebbe stata la concezione del diritto soggettivo nella storia del pensiero ellenico, sostenendo che esso dovrebbe identificarsi nell'attribuzione di un potere di signoria ('Herrschaftsrecht', 'Beherrschungsrecht'), o più precisamente di disposizione ('Verfügungsrecht'), su persona o cosa, ed aggiungendo che si tratterebbe dunque di un potere avente natura 'reale' ('dingliches Recht'). In armonia con tale concezione, qualunque negozio giuridico altro non sarebbe che un atto rivolto al trasferimento ('Verschiebung', 'Übertragung') delle attribuzioni soggettive di potere, e pertanto anche l'accordo delle parti, che noi chiamiamo contratto, avrebbe - e non avrebbe potuto non avere - il medesimo scopo, dovendosi tuttavia intendere che, se il contratto è bilaterale o sinallagmatico, il trasferimento di cui sopra è subordinato al verificarsi di una certa prestazione della controparte, o meglio che noi ci troviamo di fronte a due attribuzioni di potere, corrispondenti a due prestazioni reciproche, e che la efficacia del negozio è condizionata all'adempimento della prestazione ritenuta preliminare ('Vorleistung'). Ne dovrebbe discendere che, una volta adempiuta la prestazione preliminare, il potere di disposizione corrispondente all'altra prestazione ('Gegenleistung'), valutata economicamente nel suo importo ('Betrag'), appartiene ormai al patrimonio dell'altro contraente; mentre, anche quando il contratto è unilaterale, il valore della prestazione, che avrebbe dovuto essere e non viene eseguita, rappresenta in ogni caso un accrescimento del patrimonio del contraente cui il potere è stato attribuito.

Pertanto, il diritto di esecuzione ('Zugriffsrecht') nei confronti di chi è soggetto passivo del rapporto non rappresenta che una proiezione del diritto di disposizione attribuito al soggetto attivo di esso. Ma all'esecuzione personale l'inadempiente avrebbe del resto potuto sfuggire, da una certa epoca, pagando un'ammenda (τέμμημα) a titolo di riscatto. E da questa possibilità sarebbe scaturita la nozione tardiva di 'debito' come riflesso della 'responsabilità contrattuale'.

Se non che, in antitesi a tutte queste deduzioni, non si può fare a meno di osservare prima di tutto che il 'dingliches Recht', di cui parla l'autore per qualificare nella sua essenza l'attribuzione di potere sancita dal contratto, sarebbe un 'diritto reale' privo di quella che è la più saliente caratteristica di tutti i diritti designati con tal nome, e cioè la sua validità *erga omnes*, onde nasce il vincolo generico di astensione che grava su un numero teoricamente indeterminato di soggetti. Esso non potrebbe infatti considerarsi come un 'diritto reale' se non nel senso di un diritto realizzabile, in ultima analisi, senza la cooperazione del soggetto passivo.

E comunque, a parte ogni rilievo di correttezza dogmatica - cui non può mai non esporsi chi adotti, anche solo come parametri, le categorie giuridiche moderne indagando le istituzioni del passato - non si può neppure esimersi dal sollevare obiezioni (e qui la mia critica investe di nuovo, come ho accennato più sopra, anche il pensiero del WOLFF) circa la credibilità dell'opinione che il concetto di obbligazione sia rimasto in ombra nel pensiero speculativo dei Greci durante i secoli dell'età classica, e che la nozione di debito non sia stata per essi che un riflesso della

responsabilità contrattuale. Basti tener presente che nei poemi omerici sono già immanenti le idee di debito e di credito, di promessa obbligatoria, di garanzia. Ciò posto, non sembra che le deduzioni del BEHREND in materia di rapporti contrattuali nel mondo greco, quando pur fossero vere, siano accettabili per l'epoca a cui l'autore vorrebbe applicarle, o che in altre parole esse abbiano mai oltrepassato le soglie della preistoria. Anche in Roma la nozione di *obligatio* come *iuris vinculum* è stata preceduta da una plurisecolare (e forse millenaria) vicenda, che attende tuttora di essere chiarita; ma i concetti elementari di debito e di credito sono acquisizioni abbastanza remote della esperienza giuridica. Così ritengo che sia avvenuto nell'antica Grecia, e che abbastanza precocemente la nozione di debito ('Schuld') sia stata considerata presupposto, e non riflesso, della responsabilità ('Haftung') di chi assumeva vincoli obbligatori.

3. - Agli studi inquinati dai preconcetti, che sono stati oggetto di critica, io ho l'ambizione di contrapporre, per quanto riguarda le applicazioni della μίσθωσις, una prospettiva assai più semplice e concreta, come apparirà da una interpretazione obiettiva delle testimonianze in nostro possesso.

Tralascierò anch'io come inutilizzabili - d'accordo in questo con il BEHREND e per le ragioni da lui addotte⁽¹⁵⁾ - le tavolette micenee di Pilo e di Cnosso in scrittura 'lineare B'. Invece mi soffermerò anzitutto sulle allusioni della mitologia, documentateci dalle fonti letterarie greche e rivelatrici *ab antiquo*

15) *Op. cit.*, pp. 30-33 (con richiamo a VENTRIS - CHADWICK, *Documents in Mycenaean Greek*², Cambridge 1959, pp. 252 s., 261).

di prestazioni lavorative a pagamento, ricorra o non ricorra nella tradizione la terminologia specifica (μισθός, μισθοῦν, μισθοῦσθαι) nel suo sviluppo semantico. Tali allusioni sono, infatti, abbastanza significative e non occasionalmente isolate.

Così il mito di Laomedonte (16). Nell'Iliade si narra la leggendaria costruzione delle mura di Troia ἐπὶ ῥητῷ μισθῷ ad opera di Poseidone ed Apollo, condannati da Zeus a lavorare per un anno fra i mortali: perciò essi furono ingaggiati come operai dal re Laomedonte, anche se il pattuito compenso fu ricusato loro dalla prepotenza del datore di lavoro, che li scacciò in malo modo una volta eseguita la costruzione.

Così il mito di Admeto (17), re di Fere in Tessaglia, presso il quale Apollo medesimo - secondo la tragedia *Alceste* di Euripide - aveva per un anno esercitato la pastorizia, guadagnandosene il pagamento e la gratitudine.

Così il mito dei servigi di Eracle ad Onfale⁽¹⁸⁾, regina di Lidia, filtrato attraverso le testimonianze di Omero, Apollodoro e Sofocle. Da questo mito emerge un certo parallelismo fra μίσθωσις - cui fa riscontro la mercede - e compravendita - cui fa riscontro il prezzo - senza peraltro che se ne possa giuridicamente desumere alcuna identificazione primitiva fra i due istituti.

16) Hom., *Il.* 7, 452; cfr. 21, 442 ss. Per altre fonti, v. GRIMAL, *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*³, Paris 1963, p. 251, e ROSE, *Griechische Mythologie. Ein Handbuch*, trad. ted.³, München 1969, p. 67.

17) Eurip., *Alc.* 1, 2; 6, 7; etc. Cfr. GRIMAL, *op. cit.*, p. 10, e ROSE, *op. cit.*, p. 137.

18) Hom., *Od.* 21, 22; cfr. Apollod. 2, 6, 3; 3, 4, 1-2 e Soph., *Trach.* 248 ss. Dati ulteriori in GRIMAL, *op. cit.*, pp. 196, 201 s., 328.

Così il mito di Augia (19), re degli Epei, e la settima delle fatiche di Eracle, a cui il re aveva promesso una lauta mercede (poi non corrisposta) se l'eroe fosse riuscito, come riuscì - del mito abbiamo traccia in Pindaro, in Apollodoro e in Plutarco - a ripulirne dal letame le stalle in un giorno solo.

Accanto a codesti accenni mitologici, abbiamo pure testimonianze di prestazioni lavorative a pagamento in Omero e in Esiodo, che debbono essere considerate nel loro valore di richiami all'esperienza contemporanea, e cioè alla cultura materiale dei secoli VIII e VII a.C. Ed ecco che noi possiamo catalogare esempi di lavoro subordinato ed autonomo fino dall'epoca più remota della civiltà ellenica, storicamente accertabili in fonti coeve.

Casi di lavoro autonomo sono infatti le prestazioni del veggente, del medico, del costruttore edile, del cantore, sporadicamente citate nell'Odissea (20) ed in alcuni di quei componimenti, che vanno sotto il nome di epigrammi omerici (21). Casi di lavoro subordinato sono invece le prestazioni - ricordate per lo più nell'Odissea (22), ma anche nell'Iliade (23) - dei mercenari a vario titolo, pastori e braccianti agricoli, qualificati $\theta\eta\tau\epsilon\varsigma$ (come più tardi i proletari solonici). Ma non si deve nemmeno dimenticare che, stando a parecchie altre testimonianze dell'Odissea (24), i

19) Apollod. 2, 5, 5; cfr. Pind., *Olymp.* 10, 29. Dati ulteriori in GRIMAL, *op. cit.*, pp. 60, 192 ss., 197.

20) Hom., *Od.* 17, 383 ss.

21) Hom., *Epigr.* 14, 1.

22) Hom., *Od.* 4, 525, 643-644; 10, 84; 17, 227; 18, 357 ss.

23) Vedi p. e. *Il.* 10, 304 ss.

24) *Od.* 4, 643 ss.; 14, 23-24, 61 ss., 415 ss., 449 ss.; 17, 223 ss., 249 ss.; 21, 214; 24, 387.

pastori salariati sono da collocare fra i due estremi dei pastori schiavi e di coloro che esercitavano la pastorizia come lavoratori tributari, ma non schiavi (ed analoga era la situazione di altri collaboratori dipendenti dell'azienda agricola primitiva).

In tal modo la prima radice della μίσθωσις consiste proprio nel contratto di lavoro libero, subordinato od autonomo, che ha il suo nucleo od elemento essenziale nel μισθός, ovverosia in quella retribuzione del lavoratore, che rappresenta il controvalore della sua attività e serve ad assicurargli i mezzi di sostentamento. Tuttavia l'opera del lavoratore (ἔργον) ha il suo corrispettivo non solo in ciò che è comunque destinato ad assicurargli vitto ed alloggio, ma nella mercede intesa - specie nel lavoro autonomo - come una remunerazione adeguata alla natura ed alla qualità della prestazione lavorativa. E le nostre fonti sottolineano, per l'appunto, che essa deve essere sempre un ἄρκιος μισθός (25), vale a dire una mercede sicura e sufficiente - come insiste nel rilevare anche Esiodo (26) - in antitesi alla nozione, dovunque biasimata, di ἀεικῆς od ἀνεικῆς μισθός (27), e cioè di retribuzione 'misera', 'meschina', 'sconveniente' e 'indegna'.

4. - Veniamo ora all'uso classico del termine μισθός nel senso giuridico di 'salario'. Le attestazioni relative sono innume-

25) Hom., *Il.* 10, 305; 12, 435; *Od.* 18, 358.

26) *Op. et dies*, 370.

27) V. se non altro Hom., *Il.* 12, 435.

revoli (28), e noi dobbiamo in questa sede limitarci ad una scelta delle più puntuali ed eloquenti.

Difatti la materia dei rapporti di lavoro è ovunque presente: più spesso negli storici, da Erodoto (in senso proprio e generico) a Tucidide e Senofonte (in cui non mancano riferimenti, soprattutto nell'*Anabasi* e nelle *Storie elleniche*, al $\mu\iota\sigma\theta\acute{o}\varsigma$ come 'paga militare')(29), ma altresì negli autori di teatro, tragici e comici (dalle *Trachinie* di Sofocle all'*Andromaca*, all'*Eracle furente*, all'*Ifigenia in Tauride* ed in altre tragedie di Euripide, dagli *Acarnesi*, ai *Cavalieri* e alle *Rane* di Aristofane (30), per arrivare ai molteplici spunti della 'commedia nuova', anche nelle sue contaminazioni latine di Plauto e Terenzio (31)), e così pure talvolta nelle *Odi* di Pindaro (32) o nei dialoghi di Platone (come la *Repubblica* e il *Protagora*) (33) o nella *Politica* di Aristotele (in cui si parla, ad esempio, degli onorari del medico, che sono sì un

28) Basti consultare i lessici qualificati, e in primo luogo: LIDDELL - SCOTT - STUART JONES, *A Greek-English Lexicon*⁹, Oxford 1940 (rist. 1961), with *A Supplement* (ivi 1968), *s.h.v.*

29) Herod. 8, 4; 8, 117; 8,137; cfr. anche 5, 65; Tucid. 7, 25; 7, 97; 8, 83; 8, 87, nonché 1, 143; 4, 124; 6, 8; Xen., *Anab.* 2, 5, 14; 7, 3, 13 etc.; *Cyr.* 3, 2, 7; *Hell.* 1, 5, 7 etc.; *Oec.* 1, 4; *Apol. Socr.* 16.

30) Soph., *Trach.* 560; Eurip. *Andr.* 609; *Herc. fur.* 19; *Iph.Taur.* 593 etc.; Aristoph., *Acarn.* 66; *Eq.* 1019; *Ran.* 13.

31) Cfr. come paradigmi in proposito le analisi del FREDERSHAUSEN (*De iure plautino et terentiano*, Göttingen 1905; *Studien über das Recht bei Plautus und Terenz*, in "Hermes", XLVII, 1912, p. 199 ss.) e del PAOLI (*Comici latini e diritto attico*, Milano 1962: rec. AMELOTI, in "SDHI.", XXIX, 1963, p. 353 ss.), cui desidero aggiungere l'accurata voce enciclopedica della FRANCHETTI TREVES, *Plauto*, in "NNDI.", XIII (1966), pp. 129-132.

32) *Olymp.* 10, 35.

33) *Respubl.* 345 e; *Protag.* 325 b.

μισθός, ma che rappresentano la remunerazione di un lavoro autonomo e non subordinato)⁽³⁴⁾.

Nello stesso senso depongono gli autori più tardi, quali Polibio, Luciano e Plutarco ⁽³⁵⁾, mentre qualche evoluzione di significato (su cui non ritengo utile intrattenermi) è presente nelle metafore di Teognide ⁽³⁶⁾ e nelle allusioni dei poeti lirici ⁽³⁷⁾.

Null'altro che derivazioni del senso proprio di μισθός sono invece le applicazioni del termine di cui si tratta nell'accezione di 'compenso od assegno per pubblici servizi': tali le indennità corrisposte ai pritani della βουλή (ὁ τῆς πρυτανείας μισθός: cfr. Eschine 1, 123), ai membri della ἐκκλησία in genere (ἐκκλησιαστικὸς μισθός ο, in forma neutra, ἐκκλησιαστικόν : cfr. Luciano, *Demosthenis Encomium* 25), e per le loro funzioni giudiziarie in particolare, δικαστικὸς μισθός (cfr. lo scolio ad Aristofane, *Vesp.* 199)⁽³⁸⁾.

5. - Passando poi alle dilatazioni della μίσθωσις al di fuori del ristretto campo originario dei rapporti di lavoro, la più remota accezione della terminologia μισθός-μισθοῦμαι per alludere all' 'affitto' o 'noleggio' di cose mobili noi la troviamo forse nell'episodio esemplificato da Aristotele (*Pol.* 1259 a) sull'acquisto dei frantoi, che, prevedendo un abbondantissimo

34) *Pol.* 1287 a, 36.

35) Polyb. 3, 109, 6; Luc., *Nigr.* 25 e *Vit. auct.* 33; Plut., *Mor.* 786 c.

36) *El.* 434.

37) Così in Pindaro: cfr. il *Lexicon Pindaricum* del RUMPEL (Leipzig 1883, rist. Hildesheim 1961), s.v. μισθός.

38) Vi allude anche il BEHREND, *op. cit.*, p. 37. Testi nel vocabolario di LIDDELL - SCOTT, s.v. μισθός. (v. *supra* nt. 28).

raccolto di olive, il filosofo Talete (nel 600 circa a.C.) si sarebbe accaparrati a Mileto ed a Chio per noleggiarli in regime di monopolio (39).

Ma l'uso in tal senso della terminologia che c'interessa è ad ogni modo corrente due secoli dopo, in Erodoto, in Senofonte, in Tucidide, nelle *Leggi* di Platone e nel *de corona* di Demostene (40).

Dal contratto di lavoro derivò anche la originaria configurazione dell'affitto di terre coltivabili - e qui non posso fare altro che rinviare alla magistrale ricerca dello HERRMANN sulla *Bodenpacht*, anteriormente citata (41), e dove le principali fonti sono messe a contributo, pur essendo l'attenzione del lettore concentrata sul materiale papirologico - in quanto la prassi avrebbe considerato tale affitto come assunzione da parte del possessore fondiario di un coltivatore autonomo il quale, previa consegna del fondo da coltivare, avrebbe acquistato un diritto alla mercede ($\mu\iota\sigma\theta\acute{o}\varsigma$) per la sua opera, con l'obbligo di restituire al locatore, in conformità degli accordi intervenuti all'atto della propria assunzione, l'utile netto della coltivazione ($\phi\acute{o}\rho\omicron\varsigma$), ossia quanto rimaneva dei frutti, una volta detratta la sua mercede.

Successivamente, una insensibile evoluzione avrebbe portato all'elisione della mercede ed al ribaltamento della configurazione teorica di base: ond'è che la detenzione del fondo da parte dell'affittuario-coltivatore non sarebbe stata più concepita come

39) Cfr. già, su questo episodio: BEHREND, *op. cit.*, p. 37; BISCARDI, *Prassi e teoria della 'misthosis'*, p. 356.

40) Herod. 1, 24; 2, 180; 9, 34 e 9, 37; Xen., *Anab.* 1, 3, 1; Tucid. 4, 52; Plato, *Leges* 800 e; Dem., *de corona* (XVIII), 33.

41) V. *supra*, nt. 2.

un presupposto del rapporto di lavoro, ma avrebbe finito per consolidarsi in un potere di disposizione limitato nel tempo e condizionato alla pattuita coltivazione del fondo stesso e non già al pagamento del canone d'affitto, tanto è vero che il mancato pagamento avrebbe reso esperibile al locatore la δίκη καρπού, che era un'azione diretta alla corresponsione dei frutti e non un'azione di risarcimento per danno contrattuale (42).

Così la μίσθωσις, nella sua applicazione ai fondi coltivabili, avrebbe assunto specifici connotati fra il 700 ed il 500 a.C., e si sarebbe differenziata dalla vendita a termine solo per il carattere periodico della controprestazione, in cui consisteva il corrispettivo del coltivatore al concedente, in luogo del prezzo pagato *una tantum* dal compratore al venditore (43).

D'altronde, anche la 'messa a mercede' dei fondi assegnati in Atene agli 'ectemoroï' (ἐκτῆμοροι) - a favore dei quali sarebbe fra l'altro intervenuto Solone con la σεισάχθεια (594 a.C.), e della cui posizione giuridica io mi sono ultimamente occupato *ex professo* (44) - era una locazione usuraria delle terre (1/6 del prodotto ai lavoratori e 5/6 della rendita ai concedenti, secondo la testimonianza dell' 'Αθηναίων πολιτεία di Aristotele (45) contro la inesatta tradizione di Plutarco (46)). Essa aveva la sua radice nel bracciantato, e gli 'ectemoroï' appartenevano ad una di quelle 'zone grigie' fra economia

42) BISCARDI, *op. ult. cit.*, p. 356 s.

43) *Ivi*, p. 357.

44) *Nota minima sugli 'ectemoroï'*, in "Aux origines de l'hellénisme: la Crète et la Grèce" (hommage à H. VAN EFFENTERRE), Paris 1984, p. 193 ss.

45) *Resp. Ath.* 2, 2.

46) *Solon* 13, 4.

schiavistica e lavoro libero (lavoratori tributari coattivi), cui si accennava da principio (47).

Ed è merito analitico del BEHREND (48) - ci tengo a metterlo in evidenza, dopo avere criticato assai duramente la sua concezione dogmatica generale in tema di obbligazioni e contratti nel pensiero dei Greci - di avere classificato e studiato organicamente parecchie decine di iscrizioni attiche del periodo classico e posteriori, concernenti l'affittanza di terre da parte di privati a privati, o da parte di soggetti pubblici (*polis*, tribù, demi etc.) e di altri ordinamenti associativi autonomi, come i collegi di ὄργεῶνες, a singoli affittuari.

Da queste applicazioni ai fondi rustici discendono presumibilmente altre locazioni d'immobili (case di abitazione, ἐργαστήρια), di cui non mancano esempi nelle iscrizioni analizzate dal BEHREND, e da cui non possono essere isolate neppure le ipotesi, che abbiamo visto, di affitto o noleggio di cose mobili, nell'ambito di una visuale unitaria dell'istituto μίσθωσις, che ha la sua matrice in quella che in tedesco dicesi oggi 'Personenmiete'. Del resto, un addentellato comparatistico - che mi piace qui segnalare per la storia dei diritti antichi - è nello schema giuridico in atto nel diritto babilonese, poichè la 'messa a mercede' del lavoratore (ossia dell'individuo dotato delle energie di lavoro) è assimilabile in quanto tale alla 'messa a mercede'

47) V. *supra*, § 1.

48) *Op. cit.*, pp. 50 ss., 102 ss.

della cosa, fruttifera o no, concessa ad altri in godimento. Basti riprodurre le parole del nostro amico SZLECHTER (49):

"La dénomination 'louage de travail-de services', généralement adoptée en droit babylonien, ne correspond pas, au sens propre du mot, à la nature juridique de ce contrat; l'expression 'louage de personnes (Personenmiete)' paraît ici plus exacte. En effet, l'objet du louage était l'ouvrier: louage de l'esclave par son maître; louage de l'enfant par son père; louage de l'homme libre (*awilum*) par lui-même ('Selbstvermietung'). Pour souligner que l'homme (libre) se loue, c'est-à-dire loue sa personne, certains contrats comportent, en plus de la locution *itti ramanishu* (de lui-même), le terme *pagrishu* (*pagru*, c'est-à-dire 'corps': Körper, Leib). Par ailleurs, le substantif désignant l'ouvrier loué (*agrūm*, c'est-à-dire 'homme loué'; hired man, hireling; Mietling, Mitarbeiter) se rattache au verbe 'louer' (*agârūm*)".

Rientrano quindi nella nozione di μίσθωσις sia la 'messa a mercede' della propria persona, di uno schiavo, di una bestia da tiro o da soma, di un gregge, di un podere, di un edificio, di un veicolo, di un'imbarcazione, di uno strumento di lavoro, affinché la controparte se ne serva traendo vantaggi dal godimento della cosa corporale mobile o immobile, dal lavoro e dai servizi del lavoratore, sia la 'messa a mercede' di animali in branco da pascolare, di un oggetto da restaurare, dell'area o del materiale idoneo per costruire o produrre alcunchè (casa, nave,

49) Questo brano è tratto dal 'sommario' di una comunicazione presentata dall'autore al "Seminario internazionale romanistico perugino" del 1971, ed è stato da me citato nello studio *Prassi e teoria della 'misthosis'*, p. 360 s., nt. 50. Alla comunicazione si riallaccia il contributo apparso negli "Atti" dell'omonimo seminario, Perugia 1972, pp. 254-263.

aratro, oggetto d'uso etc.) (50). Di conseguenza la pigione o il nolo, il salario o il compenso dell'opera eseguita facevano rispettivamente carico alla parte che ricavava un utile dall'immobile o dalle cose mobili, dall'uomo o dal bestiame, cui si riferiva il contratto di 'messa a mercede', e l'esigibilità della remunerazione era subordinata al compimento della prestazione, cui l'altro contraente si era impegnato in precedenza (51).

6. - Al di là della 'messa a mercede', vi è teoricamente il salto qualitativo dall'affitto della cosa o dai servizi del lavoratore al contratto di appalto o d'impresa per l'opera da eseguire.

Ma i Greci - nonostante l'antitesi verbale ἀποτέλεσμα - ἔργον, addotta più tardi dalla giurisprudenza romana per bocca di Labeone (D.50, 16, 5, 1: '*Opere locato conducto*', *his verbis Labeo significari ait id opus, quod Graeci ἀποτέλεσμα vocant, non ἔργον, id est ex opere facto corpus aliquod perfectum*) - riuscirono mai ad oltrepassare lo schema della μίσθωσις, intesa nella sua elementare configurazione di 'messa a mercede'?

Su questo punto noi non possiamo, allo stato delle nostre conoscenze, che esercitare cautamente l'*ars ignorandi* (52).

50) Cfr. BISCARDI, *Dir. greco antico*, p. 154.

51) *Ibid.*

52) È quanto affermavo già nel testo e nella nt. 62 di p. 154 dell'*op. ult. cit.* [Ma v. ora il mio articolo *Quod Graeci 'apotelesma' vocant*, apparso quando il presente contributo era già in corso di stampa: "Labeo", XXXV, 1989, p. 163 ss.].